

Numero
3178

sl

0

Bellinzona
26 giugno 2024

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni DATEC
3003 Berna

bnl@bafu.admin.ch
(pdf e word)

Procedura di consultazione: revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP: RS 922.01)

Gentili signore, egregi signori,

richiamata la consultazione in oggetto, in allegato vi trasmettiamo la nostra presa di posizione in merito alla revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP: RS 922.01).

In caso di eventuali domande i nostri referenti sono:

- Tiziano Putelli, Capo ufficio dell'Ufficio della caccia e della pesca
tiziano.putelli@ti.ch 091 814 28 71
- Daniela Linder Basso, Capo ufficio dell'Ufficio della consulenza agricola
daniela.linderbasso@ti.ch 091 814 35 47

Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i sensi della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente


Christian Vitta

Il Cancelliere


Arnaldo Coduri

Allegato:

- Formulario di risposta

RG n. 3178 del 26 giugno 2024

Copia a:

- Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (thomas.gerner@bafu.admin.ch e isa.steenblock@bafu.admin.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca del Canton Grigioni (info@ajf.gr.ch)
- Amt für Natur, Jagd und Fischerei Kanton St. Gallen (info.anjf@sg.ch)
- Amt für Umwelt, Wald und Landschaft-jagd, Liechtenstein (info.au@llv.li)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione dell'agricoltura (dfe-sa@ti.ch)
- Sezione forestale (dt-sf@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Ufficio del veterinario cantonale (dfe-uv@ti.ch)
- Ufficio natura e paesaggio (dt-unp@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in internet

Presa di posizione di

Nome / Ditta / Organizzazione* Cantone Ticino

Sigla della ditta / organizzazione* TI

Indirizzo* Residenza Governativa, 6500 Bellinzona

Persona di contatto* Tiziano Putelli e Daniela Linder Basso

Telefono* 091 814 28 71 o 091 814 35 47

E-Mail* tiziano.putelli@ti.ch e daniela.linderbasso@ti.ch

Data* 26.06.2024

Indicazioni importanti

- Si prega di **compilare questo modulo di risposta e di inviarlo in formato Word e PDF a bnl@bafu.admin.ch**.
- **Scadenza: 5 luglio 2024**
- È anche possibile commentare solo singoli articoli. Si prega di utilizzare l'apposita riga.
- È indispensabile che i cantoni rispondano alle domande evidenziate.
- * = Campo obbligatorio: si prega di compilare al minimo questi campi.
- Grazie mille per la collaborazione!

I. Riepilogo* / Richieste principali relative al progetto*

- Nel quadro della regolazione di un branco, sia essa reattiva o proattiva (cfr. Art 4b e Art 4c), chiediamo la possibilità di poter intervenire su tutti i membri del branco, con eccezione della copia dominante, e non solo dei piccoli nati durante l'anno corrente. Siamo consapevoli delle difficoltà legate al riconoscimento di singoli individui all'interno di un branco, ma tale incombenza deve essere lasciata alla discrezione dei cantoni, senza porre limitazioni a priori. La nostra richiesta facilita di fatto l'attuazione di quanto previsto dalla legge, cosa che non è sempre possibile in base alla proposta di revisione dell'UFAM del 27.3.2024 (cfr. Art 4c cpv. 2).
- Per quanto concerne la regolazione proattiva di un branco, chiediamo che le soglie di animali predati per un'entrata in materia vengano calcolate su di un periodo temporale di 4 mesi e non solamente durante il periodo alpestre (cfr. Art 4c cpv. 1)
- Chiediamo che l'aiuto finanziario della Confederazione ai Cantoni per gestire il tema lupo sia più consistente di quanto suggerito con la bozza del DATEC del 27.3.2024 e che tale aiuto sia calcolato su quattro anni e non ogni anno. Inoltre, chiediamo in particolar modo che branchi transfrontalieri vengano coperti completamente e non solo al 50% in quanto generano un lavoro del tutto paragonabile a quello svolto sugli altri branchi. Abbiamo comunque suggerito un modello di calcolo diverso che permetterà di allocare le risorse finanziarie della Confederazione ai Cantoni là dove effettivamente necessario e in modo equo tra Cantoni piccoli e Cantoni più grandi (cfr. Art 4d).
- Riteniamo opportuno e giustificato che i camelidi del nuovo mondo vengano considerati sulla base di fatti oggettivi e biologici, e quindi in base alla loro taglia e al loro comportamento. Di conseguenza, chiediamo che gli alpaca (piccoli camelidi mansueti e di dimensioni paragonabili o inferiori a quelle di una pecora) vengano considerati alla stregua di ovini e caprini. Questo anche in virtù del fatto che le misure di protezione previste per i camelidi del nuovo mondo sono le medesime di quelle previste per pecore e capre. Al contrario, chiediamo che i lama, camelidi di dimensioni considerevolmente più grandi e con un comportamento più 'aggressivo', vengano considerati alla stregua di bovini e equini (cfr., per esempio, Art. 9b cpv 2).
- Chiediamo che sia fatta una chiara distinzione tra comportamenti dannosi per l'allevamento e comportamenti potenzialmente pericolosi nei confronti degli esseri umani. Per questi ultimi consigliamo di fare chiaro riferimento all'allegato 5 della strategia lupo svizzera nell'Ordinanza.
- Non siamo d'accordo con la proposta di poter regolare in modo reattivo lupi singoli limitatamente all'interno del perimetro dell'alpeggio che ha subito predazioni e chiediamo che il perimetro utile per l'abbattimento sia esteso almeno agli alpeggi limitrofi (cfr., per esempio, Art 9b cpv. 4).
- Concordiamo con quanto espresso anche dal Consiglio federale all'interrogazione Munz (23.4412), che la mera presenza del pastore con le greggi non può essere considerata come una misura di protezione alla stregua di recinzioni elettrificate o cani da guardiania. Ciò nonostante, il pastore è indispensabile per poter gestire gli animali e mettere in pratica misure di protezione come ad esempio i parchi notturni elettrificati. Di conseguenza, per greggi di una certa dimensioni, chiediamo che la Confederazione prenda a carico l'80% dei costi legati allo stipendio del pastore, laddove questi sia responsabile di gestire e rinchiudere gli animali nei recinti notturni elettrificati (cfr. Art. 10c cpv. 1).
- Siamo contrari con la proposta di revisione del DATEC del 27.3.2024 che vuole delegare ai Cantoni l'intero programma relativo ai cani da protezione. Il programma deve essere mantenuto nella sua forma attuale ma con un ampliamento delle razze permesse (Art. 10d).
- Chiediamo che gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori si basino su necessità reali e misure messe in pratica e non siano calcolati in modo forfettario sulla base degli anni precedenti (cfr. Art 10f).

Conclusione*

Valutazione complessiva:	Rielaborazione sostanziale
--------------------------	----------------------------

Rimandiamo alle osservazioni espresse nel riepilogo e a tutti i singoli punti che seguono.

II. Osservazioni sulle singole disposizioni in dettaglio

Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 1a	Recupero di selvaggina ferita	
In generale	Selezionare	Inserire testo
Art. 4a	Regolazione dello stambecco	
In generale	Selezionare	Inserire testo
cpv. 1	Selezionare	Inserire testo
cpv. 2	Selezionare	Inserire testo
cpv. 3	Selezionare	Inserire testo
cpv. 4	Selezionare	Inserire testo
cpv. 5	Selezionare	Inserire testo

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 4b	Regolazione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia	
In generale	Rielaborazione sostanziale	<p>Suggerimo delle modifiche per aiutare l'interpretazione del testo. Facciamo notare che a volte la traduzione dal tedesco all'italiano è poco precisa. La nostra proposta di modifica più importante riguarda il cpv. 3 dove suggeriamo di poter intervenire su tutti i membri del branco, con eccezione della coppia dominante, e non solo sui piccoli nati nell'anno della regolazione.</p> <p>Suggeriamo che, per aiutare la lettura, il titolo dell' Art. 4b, sia modificato come segue:</p> <p>“Regolazione proattiva di branchi di del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 lettera b della legge sulla caccia”</p>
cpv. 1	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Per facilitare la lettura, suggeriamo di aggiungere “in maniera proattiva” alla fine del capoverso che diventa quindi:</p> <p>“..., i Cantoni possono regolare i lupi in branchi in maniera proattiva.”</p>

cpv. 2	Rielaborazione sostanziale	<p>Suggeriamo dei cambiamenti in modo da tenere conto della biologia della specie. Correggiamo anche degli errori di traduzione dal tedesco all'italiano che potrebbero causare incomprensioni e confusione.</p> <p>Alla lettera b cifra 1, suggeriamo di eliminare una parte di testo riguardante la protezione in quanto la regolazione proattiva dei branchi prevede, oltre alla rimozione di branchi interi, anche la rimozione dei cuccioli (la così detta Basisregulierung) che ha quale scopo primario quello di diminuire gli effettivi della popolazione del lupo e quindi non è necessariamente legata alle misure di protezione.</p> <p>Ci si interroga sul fondamento logico del testo alla lettera b cifra 2. Prevenire incidenti alle persone è ovviamente una priorità assoluta. Facciamo notare che risulta difficile prevedere anticipatamente senza che siano stati notati comportamenti pericolosi nei confronti delle persone una situazione di pericolo che richieda un intervento proattivo. Anche il testo esplicativo non chiarisce cosa si intenda con prevenire situazioni di minaccia. Sembra quindi più opportuno e efficace affrontare un comportamento potenzialmente pericoloso nei confronti delle persone nell'ambito della regolazione reattiva (Art. 4c) per cui comportamenti pericolosi/indesiderati vengono affrontati appena si manifestano, e non a partire dall' 1 settembre. L'allegato 5 della strategia lupo svizzera definisce in modo chiaro quali sono i comportamenti pericolosi che presuppongono un intervento e per i quali si può agire in modo reattivo.</p> <p>Infine, chiediamo di poter intervenire anche nelle bandite di caccia, se non per la regolazione di base (Art. 4b cpv. 3 lettera a e b), almeno nei casi in cui tutto il branco può essere eliminato (Art. 4b cpv. 3 lettera c). Il testo esplicativo deve essere modificato di conseguenza.</p> <p>Le proposte di modifica, in base a quanto qua espresso, sono come segue:</p> <p>*****</p> <p>Nella loro domanda di regolazione all'UFAM indicano:</p> <p>a. l'evoluzione della popolazione di lupi in relazione:</p> <ol style="list-style-type: none">1. al numero di branchi e di coppie di lupi stanziali, al loro areale di attività negli ultimi 12 mesi, nonché alla loro appartenenza alle regioni di cui all'allegato 3,2. alla composizione attuale del branco, fornendo il numero di individui adulti e subadulti, ossia la coppia dominante più eventuali individui nati negli anni precedenti, giovani animali nati nell'anno precedente e, se già noto, individui nati nell'anno in corso,3. agli abbattimenti di lupi ordinati ufficialmente e ai lupi in- selvatici uccisi illegalmente (bracconaggio) per branco durante gli ultimi 12 mesi;
--------	----------------------------	---

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
		<p>b. una motivazione sulla necessità di regolazione dei singoli branchi per:</p> <ol style="list-style-type: none">1. prevenire danni ad animali da reddito in aziende detentrici di animali che hanno attuato le misure ragionevoli di protezione del bestiame conformemente alla consulenza cantonale,2. prevenire danni alle persone, oppure3. prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici; la regolazione non è ammessa se la popolazione di artiodattili impedisce o la rinnovazione naturale del bosco in misura tale da rendere necessari piani di prevenzione dei danni da selvaggina causati da artiodattili selvatici secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 30 novembre 1922 sulle foreste.

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 3	Rielaborazione sostanziale	<p>Suggeriamo una rielaborazione sostanziale che permetta da una parte più flessibilità nell'esecuzione degli ordini di abbattimento e dall'altra una minor possibilità di errori d'esecuzione. In particolare, suggeriamo che nei casi di regolazione di base, gli unici individui che devono essere risparmiati sono la coppia riproduttrice (lettera a e b).</p> <p>Suggeriamo inoltre una rielaborazione sostanziale del testo alla lettera c in modo che sia chiaro quali siano le condizioni alle quali sia possibile eliminare un branco (eliminazione dei cosiddetti branchi "auffällig").</p> <p>Da ultimo, facciamo notare che nel testo esplicativo concernente la lettera c sarebbe opportuno parlare di "comportamenti indesiderati" e non di "comportament anomali".</p> <p>Le proposte di modifica, in base a quanto sopra espresso, sono come segue:</p> <p>*****</p> <p>Per la regolazione di branchi di lupi, in funzione della popolazione di lupi nelle per ogni singola regione secondo dell' allegato 3 si applicano le seguenti condizioni:</p> <p>a. in presenza di un branco: è possibile abbattere fino alla metà del un numero di lupi pari alla metà del numero di giovani animali del branco nati nell'anno della regolazione, con esclusione della coppia dominante;</p> <p>b. in presenza di più branchi: è possibile abbattere in ogni branco fino a due terzi un numero di lupi pari ai due terzi dei giovani animali del branco nati nell'anno della regolazione, con esclusione della coppia dominante;</p> <p>c. in caso di superamento della popolazione minima nel del numero minimo di branchi secondo l'allegato 3: è possibile abbattere tutti i lupi di un branco, purché così facendo non si scenda al di sotto del numero minimo di branchi della popolazione minima della regione e a condizione che, nonostante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, si manifestino danni o i lupi presentino un comportamento indesiderato. Un branco può essere completamente eliminato solo a seguito di un comprovato comportamento indesiderato nei confronti dell'uomo, se ha predato animali da reddito protetti con misure di protezione ufficialmente riconosciute, o se ha predato o ferito in modo grave un individuo della specie bovina e equina.</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 4	Rielaborazione sostanziale	<p>Suggeriamo un'aggiunta, a complemento di quanto suggerito al cpv. 3. Questa aggiunta ha chiaramente senso solo se le modifiche suggerite al cpv. 3 lettera a e b vengono accettate. Questa aggiunta ha come scopo quello di sottolineare che, nel limite del possibile, il fine principale è quello di regolare i piccoli nati nell'anno della regolazione, ma interventi su altri individui (al di fuori della coppia riproduttrice) sono permessi.</p> <p>Le proposte di modifica, in base a quanto qui espresso, sono come segue:</p> <p>*****</p> <p>Nel quadro della regolazione di cui al capoverso 3 lettere a e b:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli abbattimenti devono riguardare principalmente gli individui nati durante l'anno della regolazione; b. può essere abbattuto, in via eccezionale, anche un genitore che risulta essere particolarmente dannoso.
cpv. 5	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Siamo fondamentalmente d'accordo con questo capoverso. Riteniamo però che animali che non appartengono al branco che deve venir regolato e che sono stati uccisi (qualsiasi sia il motivo) non devono venir conteggiati nel numero di animali del branco che possono essere abbattuti. Solo gli individui del branco devono essere conteggiati nel numero di individui del branco che possono essere rimossi, e non, ad esempio lupi di passaggio.</p> <p>In base a quanto sopra, proponiamo le modifiche seguenti:</p> <p>*****</p> <p>I lupi che nell'areale di attività del branco in questione che sono stati uccisi illegalmente (bracconaggio) inselvatichiti o che sono stati abbattuti secondo l'articolo 4c e 9c durante i 12 mesi precedenti il rilascio dell'autorizzazione di regolazione devono essere computati al numero di lupi che possono essere regolati.</p>
cpv. 6	Approvazione	<p>Siamo d'accordo con quanto espresso al cpv. 6, suggeriamo i seguenti cambiamenti di traduzione e linguistici:</p> <p>*****</p> <p>L'autorizzazione Il perimetro di tiro per l'abbattimento deve essere è limitato all'areale di attività del branco in questione. I lupi di un branco devono essere abbattuti all'interno del contesto sociale del branco di fuori di una comunità e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, di insediamenti, di edifici abitati tutte l'anno o di impianti a forte utilizzo antropico. Ciò non si applica all'abbattimento dei lupi di un branco di cui al capoverso 3 lettera c.</p>
cpv. 7	Rifiuto	<p>Non è chiaro cosa sia lo scopo di questo capoverso e cosa aggiunga che non sia già espresso in altri capoversi.</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 8	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Sugeriamo di limitare l'autorizzazione alla fine del periodo utile come definito nell'articolo 7a cpv. 1 LCP. Questo perché una validità di un anno significherebbe che un'autorizzazione rilasciata al 1 novembre di un anno sarebbe valida fino al 31 gennaio dell'anno successivo (che coincide con la fine del periodo di regolazione), seguirebbe poi una pausa fino al 31 agosto, per poi riprendere in settembre e ottobre. Ciò creerebbe una confusione inutile.</p> <p>Sulla base di quanto qua sopra esposto suggeriamo il cambiamento seguente:</p> <p>*****</p> <p>L'autorizzazione rilasciata dall'UFAM al Cantone è valida fino alla fine del periodo utile come da articolo 7a capoverso 1 lettera b LCP UFAM rilascia la sua autorizzazione al Cantone per la durata di un anno; l'UFAM tiene conto a tale scopo della distribuzione dei branchi sui Cantoni di una regione secondo l'allegato 3. I branchi con un areale di attività che si estende su più regioni di cui all'allegato 3 vengono computati in modo proporzionale.</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 4c	Regolazione del lupo secondo l'articolo 12 capoverso 4 ^{bis} della legge sulla caccia	
In generale	Rielaborazione sostanziale	<p>Siamo di principio d'accordo coi principi espressi all'articolo 4c. Apportiamo alcuni cambiamenti per armonizzare il testo e i principi con quanto suggerito all'articolo 4b.</p> <p>Riteniamo che i camelidi del nuovo mondo, per taglia e comportamento, debbano essere separati, con gli alpaca trattati alla stregua di ovini e caprini e solo i lama come i bovini o gli equini. Soprattutto gli alpaca per dimensioni sono più paragonabili al bestiame minuto che agli equini o ai bovini (un alpaca pesa 50-80 kg) e dovrebbero quindi essere trattati come tali. Questo anche perché le misure di protezione per i camelidi sono le stesse di quelle richieste per gli ovicaprini.</p> <p>Animali feriti e successivamente curati e guariti non devono essere considerati come animali uccisi. In questo contesto, rendiamo attenti del fatto che nel testo esplicativo non è sempre chiaro se col termine animali da reddito ci si riferisca a bovini/equini o a ovini/caprini. Data la diversità di trattamento tra le diverse specie chiediamo che sia fatta più chiarezza nel testo esplicativo.</p> <p>Per finire, analogamente a quanto esposto per l'Art. 4b, proponiamo una leggera modifica del titolo per aiutare nella lettura. Il titolo che suggeriamo sarebbe:</p> <p>*****</p> <p>“Regolazione reattiva di branchi di lupo secondo l'articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia”</p>
cpv. 1	Rielaborazione sostanziale	<p>Suggeriamo delle modifiche che tengano conto del fatto che i camelidi del nuovo mondo (alpaca) dovrebbero essere paragonati a ovini e caprini.</p> <p>Inoltre, il numero di animali predati non deve limitarsi al periodo di estivazione ma, come già ora, ai 4 mesi precedenti.</p> <p>Suggeriamo che il cpv. 1 venga modificato come segue:</p> <p>*****</p> <p>Sono considerati danni ad animali da reddito secondo l'articolo 12 capoverso 4bis della legge sulla caccia quelli causati da lupi di un branco che, nel loro areale di attività e nei quattro mesi precedenti nell'attuale periodo di estivazione, hanno ucciso almeno otto animali da reddito delle specie ovina, caprina, suina o alpaca, oppure ucciso o ferito gravemente almeno un animale delle specie bovina, equina o un lama e camelide del nuovo mondo, a condizione che siano state preventivamente adottate misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili o laddove esse non siano ragionevolmente esigibili.</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 2	Rielaborazione sostanziale	<p>Suggeriamo una modifica di testo che da un lato si allinea a quanto proposto per l'Art. 4b cpv. 3 e dall'altro permette di mettere in pratica quanto espresso al sottostante Art. 4c cpv. 3. Infatti, abbattere esclusivamente i piccoli nati nell'anno durante il periodo giugno-agosto è praticamente impossibile in quanto questi sono praticamente sempre in tana o ai siti di rendez-vous e solo raramente si muovono col resto del branco. In base a quanto sopra, il testo che suggeriamo è il seguente:</p> <p>*****</p> <p>Possono essere abbattuti fino a un numero di lupi pari ai due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione, con esclusione della coppia dominante; vale quanto all'Art. 4b cpv. 4 lett. a.</p>
cpv. 3	Rielaborazione sostanziale	<p>Se la motivazione per l'abbattimento di parte del branco è insegnare ai membri del branco che sopravvivono di evitare gli animali da reddito, poco importa se i lupi vengono abbattuti vicino al gregge che ha subito le perdite o a un altro gregge all'interno del territorio del branco.</p> <p>Inoltre, limitarsi ad una regolazione solo nei pressi del gregge o della mandria predata, non permetterebbe di proteggere tramite abbattimento mirato, greggi o mandrie in situazioni analoghe al gregge o alla mandria che ha subito la predazione.</p> <p>Suggeriamo pertanto di eliminare la seconda parte della frase:</p> <p>*****</p> <p>I lupi devono essere abbattuti in prossimità di animali da reddito all'interno del territorio del branco del gregge o della mandria di animali da reddito da cui proviene il bestiame predata.</p>
cpv. 4	Approvazione	<p>Facciamo notare che nel testo si parla di articolo 4, che non esiste più, come tale e si deve invece parlare di:</p> <p>*****</p> <p>....articolo 4b</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 4d	Aiuti finanziari per la gestione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia	
In generale	Rielaborazione sostanziale	<p>Siamo dell'avviso che il testo di Ordinanza così come suggerito non garantisca ai Cantoni l'aiuto finanziario necessario. Siamo anche dell'avviso che, per garantire un trattamento paritetico tra i Cantoni e un aiuto finanziario adeguato, non si debba semplicemente considerare il numero di branchi per Cantone, bensì la loro densità, ossia la percentuale di territorio cantonale occupato dai branchi e coppie. Un numero di branchi X per un Cantone grosso e con molte risorse è più facile da gestire che lo stesso numero di branchi X per un Cantone piccolo con poche risorse. Gli aiuti finanziari devono tener conto anche di ciò.</p> <p>Inoltre, è importante garantire ai Cantoni confrontati con spese legate alla presenza di branchi di lupi degli aiuti finanziari calcolati su di una finestra temporale sul medio (-lungo) termine, questo per permettere ai Cantoni di creare delle strategie adeguate coi rispettivi budget. In ques'ottica, proponiamo una strategia di calcolo degli aiuti finanziari che si basa su di una finestra temporale scorrevole (cosiddetta 'sliding window') di 4 anni.</p> <p>In via subordinata se la nostra proposta di modifica non dovesse essere accertata, ribadiamo con fermezza che il carico di lavoro sui branchi transfrontalieri è del tutto paragonabile a quello per altri branchi. Ad esempio anche se un branco da regolare si sposta tra il Ticino e l'Italia, l'unica possibilità di intervento resta su suolo svizzero e dunque l'intero lavoro è garantito dai guardacaccia svizzeri. Per questi motivi, se sarà seguita la proposta dell'UFAM (e l'attuale testo in consultazione venisse accettato così come è), l'onere dei Cantoni per la gestione dei branchi transfrontalieri dovrà essere riconosciuto al 100% e non al 50%.</p> <p>In base a quanto sopra, abbiamo fatto delle proposte sostanziali di revisione del testo. Sugeriamo inoltre di cambiare il titolo di questo Articolo come segue:</p> <p>*****</p> <p>"Aiuti finanziari per la gestione del lupo secondo l'articolo 7a capoverso 1 della legge sulla caccia"</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 1	Rielaborazione sostanziale	<p>Facciamo notare quanto segue: Non può essere concesso un aiuto finanziario in base alla superficie di un cantone altrimenti cantoni grandi con pochi o niente lupi (es.: Berna, Zurigo) prenderebbero più aiuti di cantoni piccoli con, relativamente parlando, tanti lupi (Glarona). Un numero di branchi X per un cantone grosso e con molte risorse è più facile da gestire che lo stesso numero di branchi X per un cantone piccolo con poche risorse. Di conseguenza non si devono elargire contributi in base a numeri assoluti quanto piuttosto su 'densità' di branchi/coppie. Il metodo proposto al cpv. 2 permette inoltre di <u>tenere conto automaticamente della situazione di branchi intercantonali e transfrontalieri</u> Considerare una 'sliding window' di quattro anni aiuta i Cantoni nel creare dei budget visto che cambi annui nel numero di branchi (a causa di regolazione per esempio) vengono appiattiti/spalmati sui 4 anni ciò che l'imita la fluttuazione di contributi di anno in anno e aiuta la pianificazione. Con gli aiuti della Confederazione è lecito aspettarsi che i Cantoni abbiano più risorse per riuscire a stimare in modo soddisfacente la grandezza del territorio di ogni singolo branco/coppia. In effetti, l'Art. 4b cpv. 2 lett. a richiede già sin da ora che si conosca il territorio di ogni singolo branco.</p> <p>Sulla base di quanto qua esposto suggeriamo la seguente modifica al cpv. 1:</p> <p>*****</p> <p>¹ L'ammontare degli aiuti finanziari ai Cantoni per le spese di vigilanza e di attuazione delle misure di gestione dei lupi dipende dal numero di branchi presenti nel Cantone. è calcolato sulla base dell'area cantonale occupata da branchi e coppie stabili da almeno 12 mesi e considerando una finestra temporale di 4 anni.</p>
cpv. 2	Rifiuto	<p>Sulla base di quanto scritto nel commento generale e nei commenti e proposta di modifica del cpv. 1, suggeriamo che il cpv. 2 venga modificato come segue:</p> <p>*****</p> <p>² Il contributo annuo della Confederazione ai singoli Cantoni ha un valore massimo di 500'000 CHF per Cantoni con una superficie maggiore di 2'000 km² e di 150'000 CHF per Cantoni con una superficie inferiore a 2'000 km² considerata un'occupazione da parte di branchi e coppie di lupi pari al 100% della superficie cantonale. Per occupazioni inferiori al 100% della superficie cantonale, il contributo annuo viene calcolato in modo proporzionale. pari al massimo a 20'000 franchi per branco; per i branchi il cui areale di attività si estende su diversi Cantoni, il contributo è suddiviso proporzionalmente tra i Cantoni. Per i branchi il cui areale di attività si estende anche a zone dei Paesi limitrofi viene corrisposta la metà del contributo</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
		<p>Suggeriamo inoltre di introdurre un nuovo capoverso 3 sulla base delle seguenti motivazioni: Il nuovo capoverso 3 è un'aggiunta per dare aiuti supplementari ai Cantoni con tanti branchi in quanto oltre allo sforzo sul terreno (monitoraggio, sopraluoghi, risarcimenti) che dipende dall'area occupata dai branchi (contemplato nel cpv. 2), ci sono anche spese amministrative d'ufficio come la preparazione di dossier che sono legate al numero dei branchi (e non alla loro distribuzione sul territorio), serate informative, ecc. Suggeriamo pertanto l'introduzione del seguente capoverso 3:</p> <p>*****</p> <p>³ Un ulteriore contributo forfettario annuo di 15'000 CHF/branco viene versato dalla Confederazione ai Cantoni interessati, a patto che così facendo non si superino i contributi massimi definiti al capoverso 2.</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>Includiamo a titolo dimostrativo (da includere eventualmente nel testo esplicativo) un esempio per il Ticino. Per semplicità di calcolo consideriamo un anno singolo e non una "sliding window" di 4 anni, ma il principio rimane lo stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Territorio Branco Valcolla: 168 km² - Territorio Branco Carvina: 148 km² - Territorio Branco Onsernone: 140 km² - Territorio Coppia Tencia: 131 km² - Superficie cantonale: 2'800 km² <p>Contributo secondo cpv. 2 = $(168 + 148 + 140 + 131) / 2'800 \times 500'000 = 104'800$ CHF</p> <p>Contributo secondo cpv. 3 = $3 \times 15'000 = 45'000$ CHF</p> <p><i>Contributi della Confederazione al Canton Ticino = 149'800 CHF</i></p>
Art. 4e		Zone di tranquillità per la selvaggina
cpv. 4	Selezionare	Inserire testo
Art. 6		Tenuta in cattività e cura di animali protetti
cpv. 2	Approvazione	Inserire testo
Art. 7		Commercio di animali protetti
cpv. 1	Approvazione	Inserire testo

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 8b	Utilizzo di droni per il salvataggio di caprioli	
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	L'impiego dei droni per il salvataggio dei piccoli di capriolo, così come per altri scopi come per esempio la ricerca, è già regolamentato dagli incarichi alle ditte esterne. Se l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i disturbi si dovrebbe riformulare l'articolo.
Art. 8c	Inventario dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale	
In generale	Approvazione	Nessun commento. Sostanzialmente l'inventario dei corridoi faunistici di importanza sovregionale viene incluso nell'Ordinanza e di certo è positivo.
cpv. 1	Approvazione	Inserire testo
cpv. 2	Approvazione	Inserire testo
cpv. 3	Approvazione	Inserire testo
cpv. 4	Approvazione	Inserire testo
Risposta richiesta <u>solo da parte dei cantoni.</u>		
Art. 8c	Inventario dei corridoi faunistici d'importanza sovregionale	
Riguardo al cpv. 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Con la presente confermiamo il nostro accordo con i corridoi faunistici d'importanza sovregionale sul nostro territorio cantonale elencati nell'allegato 4.
	OPPURE	
Riguardo al cpv. 2	<input type="checkbox"/>	Con la presente confermiamo il nostro accordo con i corridoi faunistici di importanza sovregionale sul nostro territorio cantonale elencati nell'Allegato 4, a condizione che vengano attuati successivi adeguamenti (ad es. aggiunta/eliminazione di un corridoio faunistico): Inserire testo
Art. 8d	Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici	
In generale	Approvazione	Vengono inseriti in questo articolo concetti e misure che già vengono applicati per il mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici.
cpv. 1	Approvazione	Inserire testo
cpv. 2	Approvazione	Inserire testo
cpv. 3	Rielaborazione sostanziale	Si propone di modificare la lettera a) eliminando la seconda frase, una buona funzionalità del corridoio è garantita dal cpv. 1. Inoltre, in rare occasioni, a causa della pressione della fauna selvatica le recinzioni devono poter essere impiegate in agricoltura e se ben fatte rappresentano un ostacolo minimo per l'attraversamento.
Art. 8e	Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici	
In generale	Approvazione	Nessun commento. Sono previste delle indennità globali sulla base di accordi programmatici per i provvedimenti per l'eliminazione o il superamento di ostacoli attraverso la creazione

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
		di strutture di indirizzamento, così come di provvedimenti per prevenire le collisioni.
Art. 9a		Misure contro singoli esemplari di specie protette
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Anche il lupo è una specie protetta, ma la sua gestione è regolata altrove, di conseguenza si dovrebbe cambiare il titolo come segue: ***** Misure contro singoli esemplari di specie protette, lupo escluso
cpv. 1	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Non è chiaro di che "misure" si parli nel testo del cpv. 2. Si tratta di misure di prevenzione dei danni o di misure di abbattimento? Sulla base di quanto sopra, il nuovo testo legge come segue: ***** 1 L'UFAM ordina misure di abbattimento contro singoli orsi. Se un orso rappresenta una minaccia grave e imminente per le persone, il Cantone può disporre direttamente l'abbattimento dell'esemplare.
cpv. 2	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Riteniamo opportuno inserire nella lista lo smergo maggiore, tenuto conto dei danni che arreca al patrimonio ittico nei fiumi in cui ha una densità elevata (come già segnalato dall'UFAM nel 2007 – Pesci in buona salute nei corsi d'acqua svizzeri: programma in 10 punti). Sulla base di quanto sopra, il nuovo testo legge come segue: ***** Nel caso di misure dei Cantoni contro singoli esemplari di lince, sciacallo dorato, lontra, smergo maggiore e aquila reale, l'UFAM dev'essere preventivamente sentito

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 9b	Misure contro singoli lupi secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia	
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Siamo generalmente d'accordo con quanto esposto all'Art 9b. Ribadiamo la necessità di considerare camelidi del nuovo mondo in modo separato, e meglio gli alpaca alla stregua di ovini e caprini e i lama come bovini ed equini. Proponiamo inoltre alcune modifiche di testo per allineare i vari capoversi col testo dell'allegato 5 della Strategia lupo svizzera. Inoltre si chiede che venga considerata una nozione di danno che vada al di là del solo danno diretto, economico e immediato limitato ai capi predati.
cpv. 1	Approvazione	Inserire testo
cpv. 2	Rielaborazione sostanziale	<p>Si chiede che venga considerata una nozione di danno che vada al di là del solo danno diretto, economico e immediato limitato ai capi predati.</p> <p>Considerando che il cpv. 2 tratta danni ad animali da reddito, suggeriamo di spostare il testo della lettera c dell'Art 9b cpv. 4 al cpv. 2.</p> <p>Nota bene: quanto descritto alla lettera c dovrebbe valere anche per i branchi, e non solo per i lupi singoli. La medesima clausola dovrebbe quindi anche essere riportata all'Art 4.</p> <p>Di conseguenza, il cpv. 2 legge come segue:</p> <p>*****</p> <p>Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sono uccisi almeno sei ovini, e caprini, suini o alpaca nell'arco di quattro mesi; b. è stato ucciso o gravemente ferito almeno un bovino o un equino o un lama; o un camelide del nuovo mondo. c. sbrana uccide animali da reddito agricole su un'area aziendale all'interno di stalle o di zone di libera uscita recintate;
cpv. 3	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Facciamo notare che, probabilmente a causa di problemi legati alla traduzione dal tedesco all'italiano, il testo è di difficile lettura. Proponiamo di conseguenza il testo seguente:</p> <p>*****</p> <p>“Non sono considerati ai fini della valutazione del danno secondo il capoverso 2 gli animali da reddito per i quali sui pascoli di aziende detentrici di animali in cui non sono state attuate le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili, oppure gli animali da reddito che durante l'estivazione vengono sbranati uccisi su superfici sulle quali non è ammesso il pascolo secondo l'allegato 2 numero 1 dell'Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD).</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 4	Rielaborazione sostanziale	<p>Per i seguenti motivi, chiediamo di modificare la lettera b: I cani devono essere in ogni caso sempre sotto il controllo del padrone e non dovrebbero vagare liberi. Senza le aggiunte suggerite saremmo potenzialmente confrontati con un caso seguente: un proprietario lascia vagare per il paese un cane da compagnia (cani da lavoro non rientrano in questa categoria!) durante la notte (cane libero e incustodito anche se ciò non è permesso), il lupo transita causalmente per il paese e uccide il cane. Un tale evento è da imputare al comportamento sbagliato del proprietario e non del lupo. La nostra modifica è in linea con l'allegato 5 della Strategia Lupo Svizzera.</p> <p>Quanto espresso alla lettera c non è necessariamente pertinente al cpv. 4 che si riferisce a "una minaccia per le persone". Ad esempio, un attacco durante la notte in un'area di libera uscita non rappresenta necessariamente un pericolo per le persone. Sugeriamo di spostare la lettera c al capoverso 2 (sopra).</p> <p>Apportiamo inoltre dei correttivi al testo della lettera d per rendere i criteri più conformi a quanto esposto nell'allegato 5 della Strategia Lupo Svizzera. In particolare facciamo notare che "spontaneamente" (cifra 1) non è il termine giusto. Se, in un paese, il cibo per cani viene lasciato all'esterno o se ci sono resti alimentari, è ovvio che il lupo si avvicinerà spontaneamente al paese. Un pericolo per l'uomo vige invece se il lupo si avvicina agli insediamenti senza motivo particolare.</p> <p>Sulla base di quanto sopra, chiediamo di cambiare il testo come segue:</p> <p>*****</p> <p>b. attacca o uccide cani da compagnia sotto controllo del proprietario all'interno di insediamenti o in prossimità di edifici abitati tutto l'anno; c. spostato al capoverso 2 d. ripetutamente e nonostante tentativi di dissuasione: 1. si aggira spontaneamente ripetutamente e senza un motivo particolare durante il giorno nelle immediate vicinanze di insediamenti, di edifici abitati tutto l'anno o di impianti ampiamente utilizzati dall'uomo; 2. segue le persone per un certo lasso di tempo e a distanza ravvicinata nonostante i tentativi di allontanamento.</p>
cpv. 5	Approvazione	Inserire testo
cpv. 6	Rielaborazione sostanziale	<p>Siamo contrari alle condizioni elencate alle lettere a e b e al relativo testo esplicativo in quanto troppo restrittive per la messa in atto di un ordine di abbattimento.</p> <p>Chiediamo, per la lettera b, che l'abbattimento possa essere esteso anche a pascoli limitrofi che non possono essere protetti</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
		<p>secondo misure esigibili e non solo al pascolo sui cui sono avvenute le predazioni.</p> <p>Proponiamo inoltre l'inserimento di un nuovo capoverso c. che consideri anche pascoli al di fuori della stagione alpestre, come ad esempio il vago pascolo.</p> <p>Chiediamo le seguenti modifiche di testo:</p> <p>*****</p> <p>a. In caso di predazioni su animali da reddito protetti: alla superficie occupata dagli animali da reddito all'interno all'areale di attività del lupo.</p> <p>b. In caso di predazioni su animali da reddito su un alpeggio la cui protezione è considerata dal Cantone non ragionevolmente esigibile secondo l'articolo 10c capoverso 2: al perimetro del pascolo di tale dell' alpeggio in questione e degli alpeggi limitrofi dichiarati non ragionevolmente proteggibili</p> <p>c. in caso di predazioni su animali da reddito su pascoli al di fuori delle zone di estivazione la cui protezione è considerata dal Cantone non ragionevolmente esigibile secondo l'articolo 10c capoverso 2: al perimetro del pascolo in questione.</p>
Art. 9c		Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di minaccia per le persone
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Siamo d'accordo con questo articolo ma solo a patto che vengano accettate le modifiche suggerite per l'Art. 9b cpv. 4
Art. 9d		Misure contro singoli castori secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia
In generale	Selezionare	Inserire testo
cpv. 1	Selezionare	Inserire testo
cpv. 2	Selezionare	Inserire testo
cpv. 3	Selezionare	Inserire testo
cpv. 4	Selezionare	Inserire testo
cpv. 5	Selezionare	Inserire testo

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 10		Risarcimento dei danni provocati da esemplari di specie protette
È necessaria una risposta <u>da parte dei cantoni</u> .		
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Suggeriamo di usare il termine “animali selvatici” e non “selvaggina” in quanto, per definizione, selvaggina si riferisce a animali commestibili, mammiferi e uccelli, che formano oggetto di caccia. Le specie qui elencate non “formano oggetto di caccia”.
cpv. 1	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Sulla base di quanto espresso per l'articolo 9a cpv. 2 chiediamo che i danni causati dallo smergo maggiore vengano risarciti alla stregua della lontra. In base a quanto sopra, il nuovo testo diventa. ***** b. lontre e smergo maggiore: il 50 per cento dei costi per danni a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura o di soggiorno
cpv. 2	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Suggeriamo un'aggiunta al testo per portare chiarezza ***** I Cantoni accertano se il danno è stato effettivamente causato da un animale di cui al capoverso 1. Essi determinano l'ammontare del danno causato dalla selvaggina e verificano dagli animali selvatici e risarciscono di conseguenza solo se le misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni sono state attuate preventivamente o se le stesse non sono ragionevolmente esigibili, e se il bestiame danneggiato è registro nella banca dati sul traffico de animali secondo l'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE)
cpv. 3	Approvazione	Inserire testo

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 10b		Consulenza cantonale sulla protezione degli animali da reddito e degli apiari dai grandi predatori
In generale	Selezionare	Inserire testo
cpv. 1	Rielaborazione sostanziale	<p>Facciamo notare quanto segue: La consulenza è di competenza dei Cantoni e non deve essere definita nel dettaglio dalla Confederazione. Ricordiamo che l'ottenimento di consulenza è una facoltà volontaria a favore del gestore che la può quindi richiedere. Solo il piano di protezione deve essere approvato dal Cantone. La consulenza in loco non è sempre necessaria. Infatti a seguito di consulenze precedenti i collaboratori incaricati della protezione possono già conoscere le superfici in questione come pure gli aspetti gestionali dell'azienda/alpeggio.</p> <p>Sulla base di quanto sopra, il nuovo testo diventa:</p> <p>*****</p> <p>I Cantoni informano i responsabili delle aziende detentrici di animali da reddito tenuti al pascolo e degli allevamenti di api nell'areale d'attività di grandi predatori in merito alle misure di protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10c cpv. 1-3. Nel caso di aziende alpestri che praticano l'estivazione di caprini e ovini, il gestore richiede al Cantone una i Cantoni forniscono consulenza in loco e annotano i risultati per ogni categoria di animali da reddito nel per la redazione di un piano individuale di protezione del bestiame secondo l'articolo 47b cpv. 4 dell'Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti.</p>
cpv. 2	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Alla lettera b il riferimento all'Art 10d cpv. 1 lettera a è sbagliato e va corretto.

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 10c		Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori e relativa attuazione
È necessaria una risposta <u>da parte dei cantoni</u> .		
In generale	Rielaborazione sostanziale	<p>La proposta è condivisa e quindi l'allegato relativo va aggiornato. Facciamo notare che è importante mantenere i criteri attuali di protezione di base (ad es. reti elettrificate per ovini e caprini con altezza minima di 90 cm).</p> <p>Si cita per la prima volta il pollame da reddito. A nostra conoscenza non ci sono predazioni sul pollame e quindi ci domandiamo se sia opportuno aggiungere questa categoria di animali. Si rischia di aumentare in modo sproporzionato gli interventi dei guardacaccia ogni qualvolta una volpe, faina, ecc. dovessero entrare e predare in un pollaio. Inoltre, rendiamo particolarmente attenti al fatto che inserire pure i suini tra gli animali da proteggere, porta al rischio concreto di richieste di finanziamento di reti da protezione finanziate dai crediti per i grandi predatori ma che in realtà sono richieste quale misura contro la Peste suina africana (PSA).</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 1	Rielaborazione sostanziale	<p>Facciamo notare che, nonostante non sia riconosciuto come misura di protezione, il pastore è assolutamente indispensabile per l'implementazione dei parchi notturni e parchi in caso di mal tempo (i così detti Schlechtwetterweide). Di conseguenza, è essenziale che la Confederazione prenda a carico l' 80% dei costi del pastore. A tal riguardo facciamo riferimento alle modifiche suggerite all'Art. 10f cpv. 2.</p> <p>Inoltre per quel che concerne la lettera a del presente capoverso (Art. 10c cpv. 2): il rapporto esplicativo considera l'altezza minima della recinzione di 105 cm. La protezione di base attualmente in vigore di 90 cm deve esser assolutamente mantenuta; altrimenti vengono vanificati tutti gli investimenti passati per l'acquisto di reti di protezione di 90 cm. L'aumento dell'altezza minima a 105 cm comporterebbe un importante aumento dei costi per la sostituzione delle reti di 90 cm, quando i contributi per questo tipo di materiale è diminuito, in particolare nelle zone di pianura e collina.</p> <p>Per i motivi elencati nel commento generale suggeriamo di eliminare il pollame dal testo.</p> <p>In base a quanto qui esposto, il testo va cambiato come segue:</p> <p>*****</p> <p>Per proteggere gli animali da reddito contro i grandi predatori sono considerate ragionevolmente esigibili le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per ovini e caprini: recinzioni per la protezione del bestiame realizzate a regola d'arte, e cani da protezione del bestiame riconosciuti e impiegati a regola d'arte secondo l'articolo 10d capoverso 4, o parchi notturni o parchi in caso di mal tempo impiegati a regola d'arte; b. per camelidi del nuovo mondo, suini al pascolo, cervidi tenuti in recinti e pollame da reddito: recinzioni per la protezione del bestiame realizzate a regola d'arte; c. per animali della specie bovina o equina: la detenzione congiunta della madre e del suo piccolo su pascoli sorvegliati durante il parto e nei primi quattordici giorni e la rimozione immediata di placente espulse e di carcasse di cuccioli da tale pascolo; d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, in particolare se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o se vi sono altre categorie di animali da proteggere; e. per api in apiari: recinzioni per la protezione delle api realizzate a regola d'arte.

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
cpv. 2	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Facciamo notare quanto segue:</p> <p>Per quanto riguarda la lettera b, l'unica misura di emergenza per gli alpeggi non ragionevolmente proteggibili nel nostro Cantone è lo scarico anticipato. In caso di scarico anticipato è necessario definire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la soglia di predazione (numero minimo o % di animali predati) oltre la quale è necessario lo scarico; - quale autorità ha la competenza per intimare lo scarico (Ufficio del veterinario cantonale o Ufficio della caccia e della pesca?). <p>È importante evitare incongruenze tra le diverse ordinanze: secondo l'Ordinanza sui pagamenti diretti art. 107a si può scaricare anticipatamente al massimo 2 volte in 5 anni senza subire una perdita dei contributi d'estivazione. L'obbligo di scarico avrebbe un impatto molto negativo sugli alpeggi non proteggibili e sulle aziende agricole che lo praticano. La conseguenza a medio termine sarà la chiusura di questa attività economica molto importante per le zone discoste.</p> <p>Per le aree dove un numero elevato di alpeggi non è ragionevolmente proteggibile, richiediamo di istituire delle zone libere nelle quali si possa intervenire con la rimozione completa dei branchi di lupi. Solo in questo modo sarà possibile salvaguardare la nostra agricoltura di montagna.</p>
cpv. 3	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Chiediamo che il cpv. 3 venga cambiato come segue:</p> <p>*****</p> <p>Animali da reddito che si trovano all'interno del nucleo aziendale in stalle o in aree di uscita recintate sono considerati protetti dai grandi predatori.</p>
cpv. 4	Approvazione	Inserire testo

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 10d	Esame e riconoscimento dei cani da protezione del bestiame	
In generale	Rifiuto	<p>Non riteniamo opportuna la proposta del Consiglio federale di delegare ai Cantoni l'intero programma relativo ai cani da protezione. Il programma va mantenuto nella forma attuale ampliandolo ad altre razze di cani selezionate per la protezione delle greggi.</p> <p>Gli esami di idoneità all'impiego (EII) devono essere equivalenti in tutta la Svizzera in modo che i cani possano operare in tutti i Cantoni.</p> <p>Inoltre i Cantoni non dispongono di una base legale per l'emanazione congiunta di linee guida per un EII nazionale standardizzato. È impossibile crearne uno prima dell'entrata in vigore della revisione dell'OCP, il 1° febbraio 2025.</p>
cpv. 1	Selezionare	Inserire testo
cpv. 2	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Secondo quanto indicato nel rapporto esplicativo i cani possono essere tenuti solo se il gregge è sorvegliato permanentemente e condotto con cani da conduzione o se il gregge pascola all'interno di una recinzione. Questo limita la possibilità per la protezione delle capre che pascolano autonomamente.
cpv. 3	Selezionare	Inserire testo
cpv. 4	Selezionare	Inserire testo
cpv. 5	Approvazione	Inserire testo
Art. 10e	Controllo della protezione del bestiame e delle api	
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	<p>Chiediamo che l'articolo venga modificato come segue:</p> <p>*****</p> <p>I Cantoni controllano se i responsabili delle aziende detentrici di animali o gli apicoltori attuano le misure per la protezione del bestiame e delle api ragionevolmente esigibili secondo l'art. 10c conformemente alla consulenza cantonale di cui all'articolo 10b capoverso 1. Essi provvedono affinché le carenze riscontrate siano eliminate rapidamente.</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 10f		Contributi di promozione dell'UFAM per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori
In generale	Rielaborazione sostanziale	<p>I contributi per le recinzioni e per i cani da protezione devono essere uguali e uniformati in tutta la Svizzera e per tutte le zone per evitare una disparità di trattamento.</p> <p>Inoltre facciamo notare che, nonostante non sia riconosciuto come misura di protezione, il pastore è assolutamente indispensabile per l'implementazione dei parchi notturni e parchi in caso di mal tempo (i così detti Schlechtwetterweide) come da Art. 10c cpv. 1. Di conseguenza, esigiamo che la Confederazione prenda a carico l' 80% dei costi del pastore. Il testo esplicativo va cambiato in modo da chiarire che i costi del pastore rientrano nei programmi cantonali di protezione del bestiame e delle api di cui all'Art 10f cpv. 2.</p>
cpv. 1	Approvazione	Inserire testo
cpv. 2	Rielaborazione sostanziale	<p>Riteniamo che la seconda parte del cpv. 2 vada eliminata. I programmi cantonali si basano gioco forza su una situazione che tiene conto della presenza del lupo e delle condizioni di allevamento di ovicaprini. Va da sé che più sarà la pressione da parte del lupo più sarà necessario mettere in pratica programmi di protezione. Analogamente, più saranno gli animali da proteggere più saranno i costi di tale protezione.</p> <p>Ad esempio, la lettera a ha poco senso in quanto un Cantone piccolo avrà pochi lupi rispetto alla popolazione di lupi a livello svizzero, ciò nonostante è lecito aspettarsi che voglia sviluppare sistemi di protezione in modo che tutti i suoi greggi siano protetti in modo adeguato, e per far ciò ha bisogno di mezzi finanziari. Questi programmi di protezione non dipendono necessariamente (solo) dal numero di lupi e animali da reddito da proteggere quanto piuttosto dalle pratiche di pastorizia realizzabili e dalla conformità del territorio. I criteri per assegnare contributi non devono basarsi su numeri assoluti (di lupi o animali da reddito), quanto bensì sulla reale necessità e l'onere di proteggere le greggi.</p> <p>Facciamo in oltre notare che usare "gli indici degli anni precedenti" potrebbe impattare in modo estremamente negativo la messa in opera di misure nuove. Ad esempio, nel caso di quanto specificato alla lettera d, un Cantone con pochi cani da protezione per rapporto al numero su scala nazionale ma che volesse dotarsi di parecchi cani nell'anno futuro avrebbe diritto ad un aiuto finanziario molto limitato. Al contrario, un Cantone con molti cani e che non desidera munirsi di ulteriori cani, riceverebbe un grande aiuto finanziario nonostante i costi per "produrre e addestrate" i cani siano molto probabilmente già stati ammortizzati in anni precedenti.</p> <p>In base a quanto sopra, suggeriamo di cancellare parte del cpv. 2 e di aggiungere un nuovo capoverso 3:</p> <p>*****</p>

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
		<p>² L'UFAM partecipa con un contributo forfettario annuale pari al massimo al 80 per cento ai costi dei programmi cantonali di protezione del bestiame e delle api, in particolare delle misure per la protezione del bestiame e delle api e delle misure d'emergenza secondo l'articolo 10c capoversi 1 e 2. L'ammontare del contributo dell'UFAM ai Cantoni è determinato in base alla quota del rispettivo Cantone in rapporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla popolazione di lupi della Svizzera; b. alla popolazione di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie utile agricola di aziende di base; c. alla popolazione di ovini e caprini in estivazione per i quali viene corrisposto un importo supplementare secondo l'articolo 47b OPD; <p>³ Nella richiesta all'UFAM per un contributo secondo il capoverso 2, i Cantoni giustificano la necessità di promuovere la messa in atto di misure di protezione tenendo conto della pressione esercitata dal lupo sulle greggi, del numero e distribuzione delle medesime per rapporto alla presenza del lupo, delle pratiche di pastorizia attuabili, e della conformazione del territorio.</p>
Art. 10g	Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori	
In generale	Selezionare	Inserire testo
cpv. 1	Selezionare	Inserire testo
cpv. 2	Selezionare	Inserire testo
cpv. 3	Selezionare	Inserire testo
Art. 10h	Ragionevole esigibilità delle misure per prevenire i danni causati da castori e lontre	
In generale	Selezionare	Inserire testo
cpv. 1	Selezionare	Inserire testo
cpv. 2	Selezionare	Inserire testo

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Art. 12	Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica	
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Visto l'incremento della popolazione di lupi, il monitoraggio genetico di singoli esemplari e di lupi in branco deve essere mantenuto e potenziato.
cpv. 1	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Si fa notare che la traduzione in italiano suggerisce che ci sia un centro soprannominato "Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica". A quanto ci risulta, un tale centro non esiste. Sarebbe forse più opportuno cambiare il testo come segue ***** L'UFAM gestisce coordina a livello nazionale il Centro svizzero di la ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica
cpv. 2	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Selvaggina si riferisce solo alle specie cacciabili. Come sopra anticipato, proponiamo di usare il termine "animali selvatici". La lettera a diventa, di conseguenza: ***** a. gestione della selvaggina degli animali selvatici che: 1.
cpv. 3	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Se, come espresso sopra, il "Centro" non è un'entità fisica quanto piuttosto una rete di Istituzioni indipendenti e riconosciute a livello svizzero, suggeriamo di cambiare il testo nel modo seguente. Inoltre, Analogamente a quanto commentato sopra, laddove non si parli espressamente di specie cacciabili ma più in generale di selvaggina <u>E</u> grandi carnivori, suggeriamo di utilizzare il termine "animali selvatici". Di conseguenza, per citare un esempio, la lettera e. diventerebbe: ***** I compiti, secondo quanto espresso al del Centro e delle istituzioni se- condo il capoverso 2, comprendono in particolare: a. e. il coordinamento di progetti per la cattura, la marcatura o il campionamento di selvaggina animali selvatici (In alternativa: "o il campionamento di selvaggina e grandi predatori")

Modifica dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Oggetto	Accettazione	Commento / Proposta di modifica
Allegato 3	Le cinque regioni di presenza del lupo	
In generale	Approvazione con riserve / proposte di modifica	Si fa notare che nel testo attuale la regione V è composta da GR e TI e non più anche da SG. Non è chiaro se ciò sia voluto o se sia semplicemente una svista.
Allegato 4	Corridoi faunistici d'importanza sovregionale	
In generale	Selezionare	Inserire testo
Altri	Ulteriori osservazioni	
Oggetto	Inserire testo	
Oggetto	Inserire testo	
Oggetto	Inserire testo	
Oggetto	Inserire testo	
Oggetto	Inserire testo	
Oggetto	Inserire testo	

III. Modifica di altri atti

Ordinanza sulle bandite federali (OBAF) del 30 settembre 1991

Art. 5	Protezione delle specie	
cpv. 1 lett. f ^{bis}	Selezionare	Inserire testo
cpv. 1 lett. i	Selezionare	Inserire testo
Art. 15a	Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali	
In generale	Selezionare	Inserire testo

Ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM) del 21 gennaio 1991

Art. 5	Protezione delle specie	
cpv. 1 lett. f ^{bis}	Selezionare	Inserire testo
Art. 15a	Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e degli spazi vitali	
In generale	Selezionare	Inserire testo